

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

-

Art. 253 Documenti per la pubblicità di atti tra vivi

1. Chi domanda la pubblicità di atti tra vivi deve consegnare all'ufficio competente i documenti richiesti dagli articoli 2658, 2659 del codice civile; ma nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo 249 del presente codice, in luogo dei documenti richiesti nell'articolo 2658 del codice civile, è sufficiente la dichiarazione di vendita di cui all'articolo precedente.

2. La nota di trascrizione deve contenere:

- 1) il nome, la paternità, la nazionalità, il domicilio o la residenza delle parti;
- 2) l'indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e la data del medesimo;
- 3) il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme, ovvero la indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
- 4) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante;
- 5) l'indicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.